

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6468 del 07/12/2023
Oggetto	D. Lgs. n. 152/2006 ç Art. 208 - Ditta Agrosistemi S.r.l. - Modifica non sostanziale dell'autorizzazione D.D. Arpae n. 439 del 30/01/2019, relativa alla gestione di un impianto per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione del "gesso di defecazione da fanghi", da impiegarsi a fini agronomici secondo le specifiche di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e s.m.i. ubicato in Comune di Piacenza - loc. Cà Morta Sotto.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6707 del 07/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sette DICEMBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D. Lgs. n. 152/2006 – Art. 208 - Ditta Agrosistemi S.r.l. - Modifica non sostanziale dell'autorizzazione D.D. Arpae n. 439 del 30/01/2019, relativa alla gestione di un impianto per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione del "gesso di defecazione da fanghi", da impiegarsi a fini agronomici secondo le specifiche di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e s.m.i. ubicato in Comune di Piacenza - loc. Cà Morta Sotto.

LA DIRIGENTE

Richiamato il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D. Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti.

Preso atto che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

Visti:

- la legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 07/04/2016, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Vista la seguente documentazione:

- Delibera di Giunta Provinciale n. 210 del 18/10/2013 con la quale è stata espressa, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 9/1999 e dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006, a favore della ditta SERECO Srl la valutazione d'impatto ambientale (VIA) positiva per l'intervento relativo ad un impianto di produzione fertilizzanti, mediante il trattamento/recupero di rifiuti speciali (fanghi di depurazione), ubicato in Comune di Piacenza - loc. Cà Morta Sotto. Si precisa che nella VIA erano ricompresi tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione e gestione (fino al 28/02/2019) dell'impianto ed in particolare l'autorizzazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- D.D. 08/05/2014, n. 868, con la quale la Provincia di Piacenza ha volturato alla ditta Agrosistemi S.r.l. il provvedimento di cui sopra;
- Atti di modifica della DGP n. 210 del 18/10/2013 di cui alla D.D. 11/03/2015, n. 482, della Provincia di Piacenza e provvedimento della SAC dell'Arpae di Piacenza e alla DET-AMB-2017-247 del 19/01/2017 (con preventiva valutazione di screening conclusasi con l'esclusione, con prescrizioni, dalla successiva procedura di VIA come da DGR n. 1759 del 31/10/2016);
- D.D. n. DET-AMB-2019-439 del 30/01/2019, di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione di un impianto per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione del "gesso di defecazione da fanghi", da impiegarsi a fini agronomici secondo le specifiche di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e s.m.i. ubicato in Comune di Piacenza - loc. Cà Morta Sotto, D.Lgs. 152/06 art. 208;

Vista l'istanza presentata dalla ditta Agrosistemi S.r.l., con nota del 19/10/2023 (assunta al prot. Arpae n. 177762 in pari data), per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione vigente, con la quale viene richiesto un aggiornamento dell'attuale disposizione di parti dell'impianto per usura e praticità gestionale senza variazione dei quantitativi di rifiuti trattati e del processo di produzione. In particolare è stato chiesto l'aggiornamento di alcuni silos come di seguito descritto:

- sostituzione di n. 1 silo orizzontale da 18m³ adibito allo stoccaggio di reagente ossido di calcio con n.1 silo verticale a doppio corpo da 36m³, dotato di unico punto di emissione (identico a quello presente sul silo orizzontale);
- sostituzione e spostamento spaziale di n. 2 silos da 10m³ in doppia camicia di sicurezza adibiti allo stoccaggio dell'acido solforico con altrettanti n. 2 silos da 15m³ in doppia camicia di sicurezza;
- spostamento spaziale di n. 1 silo gesso emiidrato, n.1 scrubber per il trattamento delle arie esauste,

n. 1 silo per lo scarico delle acque esauste in uscita dallo scrubber, n.1 tank da 1 m³ per l'acqua ossigenata e n.1 tank da 1 m³ per cloruro ferrico;

Le aree interessate da queste modifiche sono coperte, pavimentate e dotate di raccolta acque, che vengono inviate, tramite formulario, a smaltimento, ogni qualvolta necessario.

Visti:

- la nota di questo Servizio, prot. Arpae n. 189087 del 07/11/2023, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'istanza medesima;
- la relazione tecnica che il Servizio Territoriale dell'Arpae ha espresso, con nota del 20/11/2023 prot. n. 196332, in merito all'istanza di che trattasi, con il quale *"ritiene non sussistano motivi ostativi di carattere ambientale alla richiesta, da parte della ditta AGROSISTEMI S.r.l., di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 determinazione n. DET-AMB-2019-439 del 30/01/2019 alla gestione dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, a condizione che venga rispettata la configurazione impiantistica illustrata nella planimetria allegata alla documentazione trasmessa e garantito il rispetto dei parametri delle emissioni in atmosfera già autorizzati."*

Ritenuto, sulla base di quanto sopra indicato, che si possa procedere alla modifica non sostanziale dell'autorizzazione rilasciata alla ditta Agrosistemi s.r.l. con D.D. n. DET-AMB-2019-439 del 30/01/2019 alla gestione del centro in argomento assumendo il seguente provvedimento;

Dato atto che:

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n.ri 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021, alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Salati, Titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae Piacenza;
- la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta della Responsabile del procedimento:

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa di

1) accogliere l'istanza del 19/10/2023 (assunta al prot. Arpae n. 177762 in pari data) e di modificare l'autorizzazione rinnovata alla ditta Agrosistemi S.r.l. (C.F. 01716560337) con D.D. n. DET-AMB-2019-439 del 30/01/2019, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, per la gestione di un impianto per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione del "gesso di defecazione da fanghi", da impiegarsi a fini agronomici secondo le specifiche di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e s.m.i. ubicato in Comune di Piacenza - loc. Cà Morta Sotto, **sostituendo** le prescrizioni in essa riportate con le seguenti:

a) le tipologie dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento consistente nelle operazioni di recupero R3 ed R5 per la produzione del gesso di defecazione da fanghi sono le seguenti:

- 020204 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 020305 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 020403 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 020502 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 020603 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 020705 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 030311 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310;
- 190805 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;
- 190899 - rifiuti non specificati altrimenti;

b) i "fanghi" oggetto del trattamento finalizzato alla produzione del gesso di defecazione da fanghi dovranno rispettare i limiti riportati nella delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2773 del 30/12/2004 e s.m.i.;

c) nel caso i "fanghi" siano stati oggetto di pretrattamento (cella elettrolitica e Fenton like) per

conseguire il rispetto dei limiti di cui alla delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2773 del 30/12/2004 e s.m.i., il prodotto finale dovrà essere sottoposto con esito positivo, oltre che alle analisi prescritte per la conformità ai sensi del D.Lgs. n. 75/2010 e s.m.i., anche ad analisi per la determinazione dei parametri risultati superiori e per i quali è stato effettuato il pre trattamento. Nel caso si riscontrino superamenti non potrà farsi luogo all'impiego poiché quanto prodotto rimane un rifiuto;

d) la collocazione dei silos, dei tanks e dello scrubber è individuata nella planimetria "IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGROSISTEMI" allegata alla nota del 19/10/2023 (assunta al prot. Arpae n. 177762 in pari data);

e) le analisi sui fanghi in ingresso dovranno essere eseguite con la periodicità prevista dalla normativa statale e regionale in materia di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione (D. Lgs. 99/1992 e delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2773 del 30/12/2004 e s.m.i.);

f) la potenzialità massima dell'impianto di trattamento rifiuti è pari 40.000 t/anno e con il limite di 250 t/g;

g) nell'ambito della potenzialità massima, comunque 5.000 t/anno di rifiuti dovranno provenire da una distanza non superiore a circa 90 km, con riferimento al luogo di prima ed originaria produzione misurata dal centro di trattamento di Cà Morta;

h) le materie prime costituite da carbonato di calcio e solfato di calcio dovranno essere depositate nelle apposite n. 2 vasche prefabbricate, anch'esse presenti sotto tettoia, aventi una capacità di oltre 100 m³ ciascuna;

i) il prodotto finito (gesso di defecazione da fanghi), in attesa di verifica analitica della sua idoneità, dovrà essere stoccato nelle n. 2 vasche scoperte aventi capacità di circa 1.850 m³ ciascuna. Il prodotto finito non potrà essere detenuto nell'impianto per un periodo superiore a 3 mesi riferito a ciascun lotto di produzione che non potrà superare i 1.000 m³;

l) le caratteristiche del "gesso di defecazione da fanghi" dovranno essere conformi alle specifiche di cui al D. Lgs. 75/2010 come modificato dal D.M. 28/06/2016. Le analisi di controllo dovranno essere eseguite almeno su ogni singolo lotto e copia dei referti dovrà essere conservata unitamente al "Registro di produzione";

m) tutti i lotti di produzione del "gesso di defecazione da fanghi" dovranno essere distinti con numero progressivo;

n) per ogni lotto di produzione dovrà essere prelevato un campione rappresentativo da sottoporre ad analisi chimica, al fine di verificare il rispetto dei parametri di legge;

o) in ogni singolo "Rapporto di Prova" dovrà essere riportata l'indicazione del numero di lotto di produzione cui il campione analizzato si riferisce;

p) dovrà essere adottata idonea cartellonistica contenente per ciascun lotto, nelle fasi di produzione, di attesa di analisi ed anche a produzione terminata (quando lo stesso sia pronto per l'utilizzo), l'individuazione numerica del lotto stesso e lo stato del medesimo. Il cartello dovrà essere predisposto, perciò, sin dal momento della costituzione del lotto ed essere compilato in ogni sua parte;

q) il lotto, una volta che sarà verificata attraverso analisi chimica la sua idoneità, potrà essere spostato in altra zona del centro di trattamento, ma il cumulo corrispondente dovrà rimanere distinto ed identificato mediante trasferimento della cartellonistica dedicata;

r) nel caso le operazioni di pretrattamento (finalizzate a conseguire l'idoneità del fango) e di successivo trattamento per la produzione del gesso di defecazione da fanghi non abbiano conseguito il rispetto dei limiti previsti, i lotti interessati potranno essere nuovamente fatti oggetto di pretrattamento/trattamento solo nel caso in cui i valori dei parametri non conformi risultino non superiori al 30% del limite previsto;

s) dovrà essere correttamente compilato, in ogni sua parte, il registro di produzione. In particolare, nel registro dovranno essere riportate, per ogni singolo lotto, almeno le seguenti informazioni: il numero progressivo, la data di produzione, il rifiuto (fango) di partenza (citando il FIR di provenienza), l'identificativo del Rapporto di Prova corrispondente e la destinazione del fertilizzante ottenuto;

t) il registro di produzione dovrà essere preventivamente vidimato da Arpae; nel caso la Ditta decida di utilizzare un registro di tipo informatizzato, esso dovrà essere stampato con cadenza settimanale su carta vidimata sempre da Arpae;

u) i reflui provenienti dai rifiuti (percolati) e dal dilavamento del gesso di defecazione da fanghi

dovranno essere convogliati al sistema di raccolta e stoccaggio, avente capacità di 120 m³ circa;

v) dovrà essere eseguita una frequente pulizia periodica delle tubazioni drenanti superficiali al fine di evitare intasamenti e garantire l'efficienza del sistema di raccolta;

z) dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione e carico/scarico e la formazione di emissioni anche di tipo odorogene;

za) dovranno essere effettuate, almeno nel periodo primaverile ed autunnale, operazioni di derattizzazione e disinfestazione onde prevenire rischi per la salute pubblica;

zb) gli eventuali rifiuti prodotti dall'attività del centro dovranno essere gestiti nel rispetto di quanto previsto per il "deposito temporaneo" di cui all'art. 183 - comma 1 - lettera bb) - del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., ed avviati a centri autorizzati al loro smaltimento/recupero;

zc) dovrà essere mantenuta la vegetazione e le piante presenti sul perimetro del centro con funzione di schermatura;

zd) la Ditta è tenuta a segnalare tempestivamente ad Arpa, al Comune ed all'Azienda USL qualunque anomalia gestionale suscettibile di provocare inconvenienti ambientali e/o sanitari;

ze) la Ditta dovrà dare attuazione al piano di monitoraggio secondo le modalità e le frequenze indicate nella tabella di seguito riportata. I dati rilevati dovranno essere conservati presso l'impianto e resi prontamente disponibili agli organi di controllo;

Matrice	Parametro	Misura/azione	Frequenza
Acque sotterranee	controllo piezometri	Livello piezometrico analisi chimiche (da concordare con Arpa)	semestrale (1° anno) annuale (2° anno)
Atmosfera	emissione E3	Portata e concentrazione inquinanti: polveri e NH4 (laboratorio esterno)	annuale
	emissione E1/E2	Stato di usura filtri mediante controllo manometro differenziale - Δp (mm H2O)	mensile
Acque reflue	funzionalità impianto pretrattamento acque	Rimozione materiale flottante e sedimentato nel degrassatore Espurgo fanghi fossa Imhoff Pulizia rete di collettamento	annuale
	funzionalità vassoi assorbenti	Manutenzione vegetazione	annuale (tardo inverno)
Rumore	livello di rumore ambientale residuo e differenziale diurno presso cascina Mezzano Cavalli	Valutazione di impatto acustico effettuata da tecnico competente in acustica ambientale	quinquennale
	livello di rumore ambientale residuo diurno presso il perimetro dell'impianto		
Rifiuti in ingresso	caratterizzazione analitica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e della Delibera di G.R. E.R. n. 2773/2004		ad ogni cambio di fornitore e comunque almeno una volta l'anno
Suolo	rete di raccolta e stoccaggio percolati e acque di dilavamento	verifica di tenuta	triennale
"Gesso di defecazione"	caratterizzazione analitica ai sensi del D. Lgs. 75/2010 e, eventualmente, della Delibera di G.R. E.R. n. 2773/2004		Almeno ad ogni singolo lotto di produzione da 1.000 m ³

Emissioni in atmosfera

- sono autorizzate le emissioni in atmosfera con le modalità e secondo quanto previsto nel seguente quadro riassuntivo:

EMISSIONE E1 SILOS CaO

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima annua	46 gg/anno
Durata massima giornaliera	2 h/g
Altezza minima	5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³

EMISSIONE E2 SILOS GESSO EMIIDRATO

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima annua	46 gg/anno
Durata massima giornaliera	2 h/g
Altezza minima	5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³

EMISSIONE E3 REATTORE

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima annua	230 gg/anno
Durata massima	8 h/g
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
NH ₄	2 mg/Nm ³
H ₂ SO ₄	tracce mg/Nm ³

- per le emissioni E1 ed E2 non sono previsti controlli (trattandosi di sfiati non campionabili), mentre per il camino E3, dovrà essere disposto in sede di messa a regime un autocontrollo mirante alla ricerca dell'inquinante H₂SO₄;
- deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse, in particolare di quelle odorigene durante le operazioni di carico-scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime e del gesso di defecazione di fanghi;

Scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico

- le opere dovranno essere eseguite conformemente agli elaborati grafici presentati e il numero degli abitanti equivalenti serviti non dovrà risultare, in alcun caso, superiore alla potenzialità dell'impianto proposto di n. 2 AE (arrotondati);
 - dovranno essere realizzati, a monte ed a valle del vassoio assorbente, pozzetti di ispezione che risultino in ogni momento accessibili per i controlli da parte delle autorità competenti;
 - dovrà essere effettuata una periodica e regolare manutenzione di tutte le parti dell'impianto di scarico che preveda la pulizia del degrassatore, la rimozione dei fanghi dalla vasca Imhoff (ed il loro conferimento a ditte autorizzate allo smaltimento) e la pulizia della condotta di adduzione ai vassoi assorbenti; la documentazione attestante tali operazioni deve essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo;
 - dovranno essere effettuati controlli periodici che attestino il corretto funzionamento di tutte le sezioni dell'impianto, con particolare riferimento alla manutenzione della vegetazione al fine di garantire la capacità depurativa delle essenze impiegate;
- 2) stabilire che** per quanto non modificato e/o sostituito con il presente provvedimento, restano invariate le prescrizioni impartite con la richiamata Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-439 del 30/01/2019, di cui il presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) dare atto** che il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto degli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione);
- 4) trasmettere** copia del presente atto al Comune di Piacenza ed al Servizio Territoriale dell'Arpae al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo;
- 5) dare atto** il presente provvedimento non comporta spese né riduzione di entrata.

6) rendere noto che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di Arpae.
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

**Sottoscritta digitalmente dalla
Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
*dott.ssa Anna Callegari***

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.